

Scrittura privata per il risarcimento con imposta di registro al 3%

Risposta a interpello

Niente Iva sulla transazione per danni da un contratto che non è stato adempiuto

La posizione delle Entrate condivisibile per le somme derivanti da lucro cessante

Angelo Busani

Non è soggetta a Iva e deve essere applicata l'imposta di registro alla scrittura privata, di natura transattiva, con la quale le controparti definiscono un giudizio, pattuendo la corresponsione di una data somma «a titolo di risarcimento» dei danni derivanti dall'inadempimento di un contratto. È quanto l'agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello

223/2024, motivando la sua affermazione, in tema di imposta di registro, con il riferimento all'articolo 29 del Dpr 131/1986, per il quale le transazioni devono essere assoggettate a imposta «in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano». Derivando, nel caso osservato, l'obbligo di un pagamento in denaro, l'aliquota è appunto quella del 3% poiché è quella che (in base al punto 9 della Tariffa allegata al Dpr 131) si applica in ogni caso nel quale non sia prevista un'aliquota diversa.

Se il ragionamento svolto in tema di imposta sul valore aggiunto m'è del tutto ovvio (la non soggezione a Iva delle somme dovute a titolo di risarcimento è scontata: si vedano, ad esempio, le risoluzioni 64/E/2004 e 73/E/2005), assai meno ovvio è quello in tema di imposta di registro: è bensì vero che dalla lettura dell'articolo 29 scaturisce l'applicabilità della tassazione proporzionale, ma è anche vero che una transazione è

uno schema "astratto" il quale viene, caso per caso, riempito di un contenuto specifico.

Ebbene, quando una transazione abbia come esito il pagamento di una somma qualificata come «risarcimento del danno» non pare infondato un ragionamento preordinato ad accertare se si tratti di «danno emergente» o di «lucro cessante»: se, infatti, in quest'ultimo caso, appare evidente il concretarsi di una manifestazione di capacità contributiva in capo a chi percepisce il risarcimento, per il danno emergente

pare potersi giungere a una conclusione diversa.

Il danno emergente è «la perdita subita» (articolo 1223 del Codice civile) dal soggetto danneggiato a causa di un altrui illecito contrattuale o extracontrattuale: è quindi l'oggetto di un'obbligazione derivante dalla legge, la cui quantificazione è rimessa alla decisione di un giudice, a meno che le parti non raggiungano un accordo sul punto.

Ora, l'imposta di registro è il tributo apprestato dalla legge per la capacità contributiva che l'ordinamento intravede nell'esplicazione di un'attività con effetti giuridici; ma quando, in dipendenza di un comando espresso dalla legge, l'ordinamento appresta un meccanismo ripristinatorio di un patrimonio danneggiato, questa fattispecie sembra non poter essere intesa come una manifestazione di capacità contributiva con la conseguenza che la tassazione proporzionale non si rende appropriata.



In caso di danno emergente inappropriato parlare di manifestazione di capacità contributiva